

ADOZIONI DEL CUORE - STATUTO

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, ai sensi della Legge n.266/91, l'associazione di volontariato denominata “**Adozioni del Cuore**”, con sede operativa in Mantova, via Revere 34.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art.2.

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 2 SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'associazione si prefigge lo scopo di:

- svolgere attività a favore degli animali d'affezione (con particolare attenzione a cani **disabili -che abbiano subito danni fisici o psicologici, malati cronici e anziani**) liberi, abbandonati o ospiti di strutture pubbliche o private, per il miglioramento del loro standard di vita;
- promuoverne l'adozione/affidamento responsabile e consapevole **attraverso tutti i mezzi mediatici a disposizione**
- promuovere iniziative volte ad informare le istituzioni, le altre associazioni e le singole persone sulla esistenza e l'utilizzo di ausili per disabili, quali carrelli, tutori, protesi per arti, halo, ecc
- sostenere privati o altre associazioni in difficoltà per la cura e il mantenimento degli animali da loro gestiti
- difendere tutti gli animali da ogni crudeltà ed abuso, intervenendo nella difesa della natura e della fauna, segnalando eventuali violazioni della Legge vigente alle autorità competenti, promuovendo azioni giudiziarie e costituendosi parte civile nelle stesse nei limiti previsti dalla Legge
- promuovere educazione e cultura cinofila ed etologica antispecista

L'Associazione, ferme restando le finalità come sopra descritte, si ispira nelle sue attività ai principi di affinità, empatia e solidarietà verso tutte le specie viventi del pianeta e al sentimento di fondamentale unità e interdipendenza tra di esse. Nell'intento di rendere questo pianeta migliore per tutte le forme di vita, l'Associazione si propone di accrescere la sensibilità verso tali principi e di incoraggiare la tendenza ad uno stile di vita consapevole e responsabile, orientato alla benevolenza e al rispetto verso le specie e l'ambiente naturale. Si propone inoltre di sensibilizzare verso comportamenti soggettivi che non alimentino discriminazioni di razza, religione, sesso, classe, specie e condizione.

Per la realizzazione delle proprie finalità, l'Associazione potrà altresì svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie in quanto ad esse integrative, purché nei limiti definiti dalla Legge, ed in particolare potrà:

- promuovere e organizzare campagne di informazione e sensibilizzazione e progetti, realizzati con finanziamenti pubblici e/o privati, finalizzati alla prevenzione del randagismo (sterilizzazione, abbandono, controllo microchip, adozione, educazione al possesso responsabile di animali d'affezione, censimenti e mappature del randagismo sul territorio, informazione)
- promuovere e realizzare iniziative formative rivolte a volontari e altre attività informative in favore di associazioni con scopi statuari affini a quelli dell'associazione
- curare l'istituzione e la gestione di una struttura di assistenza e ricovero di animali, anche in convenzione, idonea dal punto di vista sanitario e dotata di attrezzature e strutture adeguate ad per accogliere sino ad adozione cani disabili -che abbiano subito danni fisici o morali, malati cronici e **anziani**
- organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e approfondimento, corsi, manifestazioni ed altre iniziative per il conseguimento dei fini statuari;
- organizzare, promuovere, prendere parte a iniziative informative per le scuole di ogni ordine e grado in materia di benessere, diritti e tutela degli animali, educazione e cultura etologica, educazione ad un corretto rapporto uomo-animale;
- collaborare o aderire ad iniziative con qualunque ente pubblico o privato, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali;

- svolgere attività divulgative tramite pubblicazioni tra le quali testi, articoli, riviste e materiale multimediale;
- dare informazione e fare osservare le leggi e i regolamenti in materia di animali di affezione
- segnalare eventuali abusi e violazioni della Legge vigente alle autorità competenti, promuovere azioni giudiziarie e costituirsi parte civile nelle stesse nei limiti previsti dalla Legge, nonché intervenire nei confronti dei competenti organi legislativi e amministrativi per l'emanazione di normative e regolamentazioni dirette alla tutela degli animali
- promuovere raccolte di fondi che saranno impiegati per l'attuazione degli scopi associativi

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che gratuite.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci.

L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

ARTICOLO 3 RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- 1) contributi degli aderenti e di privati
- 2) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali
- 3) donazioni e lasciti testamentari
- 4) entrate patrimoniali
- 5) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli associati o ai terzi
- 6) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali (quali ad esempio lotterie o produzione e vendita di gadget)
- 7) beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea che ne determina l'ammontare.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L'associazione deve impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 4 BILANCIO O RENDICONTO

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettifiche che consentano di determinare la competenza dell'esercizio. Esso deve essere depositato presso la sede dell'associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ARTICOLO 5 I SOCI

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

ARTICOLO 6 CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta .

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota annuale.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ARTICOLO 7 DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i soci sono obbligati:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
- 2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'associazione
- 3) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo
- 4) a prestare la loro opera a favore dell'associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione,
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto
- 3) ad accedere alle cariche associative
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia

ARTICOLO 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'associazione:

- 1) l'Assemblea dei soci
- 2) il Consiglio Direttivo

Ogni carica associativa è ricoperta a titolo gratuito salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell'incarico ricoperto.

ARTICOLO 9 ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione. Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

- 1) approva il bilancio consuntivo e preventivo
- 2) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali Collegio dei Revisori e Collegio dei Probiviri
- 3) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni

4) delibera l'esclusione dei soci

5) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi ai soci almeno dieci giorni prima della data della riunione contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all'albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo per la quale è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

ARTICOLO 10 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da cinque membri nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi.

I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l'eventuale ratifica.

Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere;

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- 1) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- 2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;
- 3) nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- 4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- 5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno tre consiglieri o almeno 2 dei consiglieri né faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ARTICOLO 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare. Il Presidente dell'Associazione eletto dall'Assemblea è anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

ARTICOLO 12 COLLEGIO DEI REVISORI

I Revisori dei conti coadiuvano il Tesoriere nella redazione del bilancio e nella stesura della relazione di fine anno. Viene eletto dall'Assemblea.

ARTICOLO 13 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

È composto da tre membri che eleggeranno tra loro un Presidente che avrà il compito di esprimere il parere del Collegio al Consiglio Direttivo riguardo eventuali sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 14 REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Per la revisione o la modifica del presente statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea dei soci in seduta straordinaria.

L'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo e non dismesso, dovranno essere destinati ad altre organizzazioni non lucrative che perseguono finalità analoghe, o comunque che perseguono finalità di solidarietà sociale e di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione disposta dalla Legge.

ARTICOLO 15 RINVIO

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice civile e, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile.

ARTICOLO 16 SPESE DI REGISTRAZIONE

Le spese di registrazione del presente atto sono a carico dell'Associazione, ove applicabili si richiedono le esenzioni dall'imposta di bollo e di registro ai sensi del D.Lgs. 460/97.